

# Le cooperative sociali



**CONFCOOPERATIVE**

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

# La definizione contenuta nella legge 381/91



La definizione di cooperativa sociale è contenuta nella legge 381/91

Le cooperative sociali hanno lo scopo di "**perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini**" attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 112/2017
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate



Finalità di  
interesse generale

Mutualità esterna

Mutualità  
prevalente di  
diritto

# Allargamento dei settori coop sociali di tipo A (art. 17 d.lgs 112/2017)



**a) interventi e servizi sociali** (legge quadro servizi sociali 328/2000, legge 104/1992 sulla disabilità, legge 112/2016 («Dopo di noi»))

**b) interventi e prestazioni sanitarie**

**c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2001**

**d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge n. 53/2003), attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (parere CNTS 2022)**

**l) formazione extra-scolastica, finalizzata a prevenzione dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, a prevenzione bullismo e contrasto della povertà educativa**

**p) servizi finalizzati inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate**



Nota direttoriale Ministero del lavoro n. 2491/2018

Resta salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente:

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**
- t) agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**

# Il d.lgs. 112/2017 per le cooperative sociali e loro consorzi



- **Enti del terzo settore (ETS che sostituisce Onlus) imprese sociali “di diritto”**
- **Alle cooperative sociali ed i loro consorzi le disposizioni sull’impresa sociale si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative**

# ONLUS di diritto.... Poi ETS



- Il d. lgs. 460/1997, che ha istituito la figura delle ONLUS, ha previsto che le cooperative sociali sono di diritto considerate ONLUS, data l'attività svolta.
- “Senza necessità di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, né di dover rispettare i requisiti richiesti nell'art. 10 per la generalità delle ONLUS”.
- Sono fatte salve le norme di maggior favore che le leggi speciali attribuiscono a questi soggetti rispetto alle norme sulle ONLUS.
- Con circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 è stato chiarito che l'automatica qualificazione come ONLUS per tali enti comporta che gli stessi non siano tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi

# La cooperativa sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

# I lavoratori svantaggiati



Nelle coop sociali B le persone svantaggiate devono essere 30% dei lavoratori ed essere soci compatibilmente con lo status soggettivo

- **Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali (superiore al 45% ex l. 68/99)**
- **Gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico**
- **I tossicodipendenti e gli alcolisti**
- **I minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare**
- **I detenuti e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione**

Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero

# Attestazione *status* svantaggiato



La condizione di svantaggio deve "risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza". I soggetti abilitati a documentare la condizione di svantaggio sono i seguenti:

- ✓ le **aziende sanitarie locali**, previo accertamento delle commissioni mediche operanti, per i **disabili**
- ✓ le **strutture del servizio sanitario nazionale**, per gli ex degenti di istituti psichiatrici, i **soggetti in trattamento psichiatrico**, **gli alcoolisti** e i **tossicodipendenti**
- ✓ il **comune** o l'**autorità giudiziaria minorile**, per i **minori in stato di difficoltà**
- ✓ l'**amministrazione della giustizia**, per i **condannati** ammessi alle misure alternative alla detenzione, **le persone detenute** o internate negli istituti penitenziari e le persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno

# Il calcolo del 30% dei lavoratori svantaggiati



- Il calcolo va effettuato con riferimento numero complessivo lavoratori normodotati (soci e dipendenti) – Circ. INPS 188/1994
- La determinazione del 30% svantaggiati va effettuata **per “teste”** e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi – Interpello Min. Lavoro 17/2015
- Se le persone svantaggiate scendono sotto il 30%: arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi - Interpello Min. Lavoro 4/2008

# Calcolo percentuale: simulazioni



Totale lavoratori	Totale lavoratori non svantaggiati	Totale lavoratori svantaggiati	Percentuale svantaggiati
<b>Fino a 4</b>	3	<b>1</b>	33,3%
<b>Fino a 8</b>	6	<b>2</b>	33,3%
<b>10</b>	8	<b>3</b>	37,5%
<b>12</b>	9	<b>3</b>	33,3%
<b>20</b>	14	<b>6</b>	42,8%

# In sede di costituzione ?



## **Commissione centrale 13 gennaio 2017:**

*«La percentuale va calcolata sul numero dei lavoratori in forza e non su quello dei soci: in sede di costituzione non esiste alcun rapporto di lavoro. Peraltro, è molto probabile che una cooperativa nasca senza che vi siano attività economiche da svolgere.*

*In tal caso, la cooperativa non procede alla stipulazione dei contratti di lavoro e, conseguentemente, non sussiste la forza lavoro che la legge 381/91 richiede. Alla stipulazione dei contratti di lavoro si procederà quando la cooperativa comincerà una propria attività produttiva. In quel momento sarà necessario (e praticabile) che la cooperativa rispetti la percentuale del 30% di persone svantaggiate»*

# STRUMENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO



	Soglia	Riferimento normativo	Persone svantaggiate
<b>Convenzioni</b>	Sotto soglia	Art. 5, comma 1, legge 381/91	Art. 4 l. 381/91
<b>Appalti riservati</b>	Sopra e sotto soglia	Art. 61 d.lgs. 36/2023	Art. 61 d.lgs. 36/2023 ex art. 4 l. 381/91
<b>Concessioni riservate</b>	Sopra e sotto soglia	Art. 61 d.lgs. 36/2023	Art. 61 d.lgs. 36/2023 ex art. 4 l. 381/91
<b>Condizioni di esecuzione (clausole sociali)</b>	Sopra soglia	Art. 5, comma 4, legge 381/1991	Art. 4 l. 381/91
<b>Condizioni di esecuzione (clausole sociali)</b>	Sopra e sotto soglia	Artt. 61, c. 2, 57 e 128, comma 6 d.lgs. 36/2023 ALLEGATO II.3 d.lgs. 36/2023	Regolamento 351/2014 e art. 4 l. 381/91

# Le cooperative sociali a scopo plurimo

# Cooperative a scopo plurimo (dette «Miste»)



Cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che (Circolare Min. Lavoro n. 153/96):

1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale prevedono **attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità** attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare **chiaramente indicato nello statuto sociale**

2) l'organizzazione amministrativa consenta la **netta separazione delle gestioni** relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa



- È ammessa l'iscrizione delle cooperative miste nel registro prefettizio (ora camera di commercio) nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali", **sia sub a) che sub b)**
- Analoga iscrizione è **possibile** negli albi regionali
- La verifica delle condizioni necessarie per queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti
- Le Regioni potranno altresì esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata al punto 1) al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91
- Ulteriori indicazioni nel parere della Commissione centrale 2017

# Come si calcola il 30% nelle coop sociali a scopo plurimo?



## ***Dice la Commissione centrale (2017):***

- ***«la percentuale di lavoratori, nelle cooperative sociali che abbiano previsto sia l'attività di tipo a), sia l'attività di tipo b) di cui alla legge 381\91, va calcolata tenendo presente solo i lavoratori ( soci e non ) impiegati nell'attività di tipo b) e vanno rispettate le condizioni elencate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 1996 e dalla risposta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro del 15 maggio 2009»***
- ***«In coerenza con quanto prima detto, in assenza di persone svantaggiate e svolgendo la cooperativa di fatto unicamente le attività di tipo a), il revisore non deve diffidare la cooperativa ad inserire le persone svantaggiate o a modificare lo statuto.»***

# Oggetto sociale



- La cooperativa sociale di tipo A per svolgere anche le attività della cooperazione sociale di tipo B deve integrare lo statuto prevedendo che lo scopo mutualistico sia anche orientato a:

**«lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91»**

- Il collegamento funzionale nell'oggetto sociale (Tipologia di svantaggio: integrazione disabili)

***Promuovere opportunità lavorative per gli utenti del centro diurno per disabili / salute mentale***

# Le categorie di soci nelle cooperative sociali



# Le categorie di soci: una *governance* multistakeholder

- Soci lavoratori
- Soci fruitori
- Soci finanziatori
- Soci soggetti svantaggiati (art. 4 l. 381/91)
- Soci volontari (art. 2 l. 381/91)
- Soci persone giuridiche (art. 11 l. 381/91)



# Le categorie «tradizionali» di soci



## Soci lavoratori

- Compresi i soci lavoratori svantaggiati, vale a dire coloro che partecipano alla conduzione della società mettendo a disposizione della cooperativa le loro capacità professionali, ottenendo un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La disciplina di questa fondamentale categoria di soci è dettata dalla legge 142/2001

## Soci fruitori

- Gli utenti dei servizi erogati dalla società o loro familiari (si tratta di una categoria di soci non prevista dalla legge ma ritenuta ammissibile dalla prassi con particolare riguardo alle cooperative che hanno per oggetto la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi)

## Soci sovventori

- Ex art. 4 della l. 59/1992, con lo scopo di potenziare il finanziamento delle cooperative e i soci possessori di strumenti finanziari (art. 2526 Codice Civile: “l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni”)
- Nelle cooperative sociali questi soci spesso non sono tanto interessati ad una remunerazione del capitale investito, piuttosto a contribuire allo sviluppo dell’azione sociale che la cooperativa svolge sul territorio

# Altre due categorie previste dalla legge 381/91



## Soci volontari art. 2 l. 381/1991

- Prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente
- I volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il totale dei soci sui quali computare la percentuale dei volontari è comprensivo di tutte le categorie sociali (finanziatori/soventori e volontari compresi)
- Il testo di legge presuppone la definizione di attività di volontariato: era contenuta nella legge 266/1991, oggi dall'art. 17 d.lgs. 117/2017

## Soci persone giuridiche art. 11 l. 381/1991

- Ex art. 11 della legge 381/1991 “possono essere ammessi come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative”
- Nonostante la dizione letterale, i criteri di ammissibilità vanno intesi in senso ampio: sufficiente che la persona giuridica preveda nello statuto la possibilità di favorire iniziative di solidarietà o comunque legate allo sviluppo del terzo settore o della comunità locale

# Rimborsi ai volontari (art. 17 CTS)



- L'attività del volontario **non può essere retribuita in alcun modo** nemmeno dal beneficiario
- Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate**, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo
- Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario
- Possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

# Le leggi regionali sulla cooperazione sociale

Ex 9 della legge 381/1991



- Le cooperative sociali sono disciplinate oltre che dalla legislazione nazionale anche da quella regionale ex art. 9 della stessa legge 381/1991
- Questo comporta che **non si può prescindere dalle singole leggi regionali** per avere un quadro della disciplina (ad esempio, sulle plurime, i vincoli e le modalità di iscrizione agli albi regionali che costituiscono una delle condizioni per potere sottoscrivere convenzioni con la pubblica amministrazione), sia della disciplina fiscale (ad esempio in materia di IRAP, di competenza delle Regioni)

# Leggi regionali, cosa prevedono?



- Istituiscono **l'albo regionale** delle cooperative sociali e determinano le modalita' di raccordo con l'attivit  dei servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della occupazione
- Adottano **convenzioni-tipo per i rapporti con le amministrazioni pubbliche**, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalita' degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti
- **Promozione al sostegno e allo sviluppo** della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime

# Il bilancio sociale

# Bilancio sociale (art. 9)



L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della **valutazione dell'impatto sociale** delle attività svolte

- ✓ Ai sensi del «Decreto Ministero Lavoro 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore»
- ✓ E del Decreto Ministero Lavoro 23 luglio 2019 Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore

CONF COOPERATIVE  
FEDERSOLIDARIETA'

BILANCIO SOCIALE

USERNAME  
Use name o email ⓘ ⓘ  
^ Campo Obbligatorio

PASSWORD  
Password ⓘ ⓘ  
^ Campo Obbligatorio

Ricordati di me

LOG IN

Non hai un account? [Registrati](#)  
Possiedi già un account? [Rinnovalo ora](#)  
Hai dimenticato la password? [Reset password](#)

Vuoi vedere i tuoi bilanci fino al 2019? [Accedi qui](#)

Per assistenza contattare l'HelpDesk di NODE  
Tel. +39 06 455 12 333  
[helpdesk@node.coop](mailto:helpdesk@node.coop)

# Il decreto sull'Impresa sociale: linee guida bilancio sociale e sistemi di valutazione dell'impatto sociale



*Uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione.*

*Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio»*

*Valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato*

- valorizzazione del ruolo degli enti nella fase di programmazione a livello territoriale...
- l'individuazione di «criteri e modalità' per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione ...
- criteri e modalità' per la **verifica dei risultati** in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni (ora previsto nel Codice Appalti art. 1: principio risultato)

# Il bilancio sociale si propone di:



# La struttura e il contenuto del bilancio sociale



- 1. Metodologia adottata per la redazione del Bilancio sociale**
- 2. Informazioni generali sull'Ente**
- 3. Struttura, governo ed amministrazione**
- 4. Persone che operano nell'ente**
- 5. Obiettivi ed attività**
- 6. Situazione economico-finanziaria**
- 7. Altre informazioni**
- 8. Monitoraggio svolto dall'organo di controllo**